COMUNE DI CASTELTERMINI

UFFICIO MESSI

Si dichiara che [illegible] ente atto venne pubblicato all'Albo comunale di questa città dal 16-03-2003 al 14-04-2003

Il Messo Comunale

Il Capo del Servizio

COMUNE DI CASTELTERMINI

PROVINCIA DI AGRIGENTO

****

REGOLAMENTO ISTITUITIVO E DI GESTIONE DEL FONDO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 90 del 20.12.2002

Art. 1
Istituzione

E' istituito il fondò di assistenza e previdenza per il personale della Polizia Municipale con sede presso il Settore- Corpo Polizia Municipale, usufruendo delle relative attrezzature

Art. 2
Scopi

Il fondo, che è privo di personalità giuridica e che non ha fini di lucro, persegue, con moderni indirizzi ed in modo organico, l'assistenza e previdenza a favore del personale della Polizia Municipale, a completamento ed integrazione dell'opera che già prestano gli enti a ciò preposti ed in particolare provvede :

1. all'assistenza del personale in servizio e dei loro familiari in caso di bisogno;
2. alla erogazione, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), di un assegno mensile, il cui importo sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione, in caso di malattia che superi il periodo coperto dal contratto di lavoro;
3. convenzioni per controlli clinici periodici sul personale suscettibile di contrarre malattie professionali;
4. assistenza per il personale che debba sostenere particolari ed economicamente onerose cure mediche non corrisposte dal S.S.N.
5. qualsiasi altro intervento, che si inquadri nelle finalità di assistenza materiale e solidarietà e che possa essere compatibile con le risorse disponibili, all'uopo deliberato del Consiglio di Amministrazione del Fondo;
6. in caso di morte di un dipendente del Corpo di Polizia Municipale o di un suo congiunto non oltre il 1° grado di parentela, verrà erogato un assegno, una tantum, il cui importo sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
7. alla stipula di polizze assicurative:
   - sulla vita e sugli infortuni per cause di servizio;
   - per la copertura di danni a beni appartenenti al personale della Polizia Municipale o ai propri familiari subiti in conseguenza di attentati, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, quando possa presumersi un diretto rapporto con la causa di servizio;
   - concernenti forme integrative del trattamento di fine rapporto.

Art. 3
Organi del fondo

Sono organi del fondo:

a) il Consiglio di Amministrazione
b) il Presidente
c) il Consigliere delegato
d) il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 4
Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto:
- da n. 2 (due) Consiglieri Comunali, uno della maggioranza e uno della minoranza , e dall'assessore al ramo;
- dal Comandante della Polizia Municipale - Responsabile di Posizione Organizzativa - Presidente;
- da n. 1 (uno) Ufficiale-Vice Comandante
- da n.1 addetto al coordinamento e controllo;
- da n. 2 (due) agenti, che sono eletti dagli appartenenti al Corpo con uguale qualifica, durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione vengono svolte da un appartenente al Corpo Polizia Municipale, individuato dal Presidente, senza diritto al voto.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto ad alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per attività svolte a favore del Fondo ed autorizzate dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità, con avviso indicante l'ora ed il giorno della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità delle adunanze debbono essere presenti almeno n.3 (tre) membri, compreso il Presidente; nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I verbali delle adunanze sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono letti nella seduta successiva a quella a cui si riferiscono.

Art. 5
Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

a) delibera entro il mese di dicembre il bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo ed entro il mese di aprile il conto consuntivo dell'esercizio decorso;

b) determina la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonchè quanto necessario per la realizzazione delle finalità i cui al precedente Art. 2;

c) nomina il Consigliere delegato alle funzioni esecutive;

d) autorizza il Presidente a promuovere liti ed a resistere in giudizio;

e) propone al Consiglio comunale la modifica del presente regolamento.

Le deliberazioni relative al bilancio di previsione e al conto consuntivo sono trasmesse al Sindaco. Tutta la documentazione amministrativa sarà conservata presso il Comando del Corpo di Polizia Municipale.

Art. 6
Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente il fondo e ne ha la firma.

Egli:

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

b) adotta i provvedimenti di urgenza ed esercita le attribuzioni ad esso delegate dal Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica, alla prima adunanza del Consiglio stesso;

c) stipula i contratti deliberati dal Consiglio nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità delle norme statutarie e regolamentari;

d) cura la riscossione delle entrate, ordina le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità delle norme statutarie e delle deliberazioni consiliari;

e) adotta le disposizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili;

f) presenta al Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'esercizio, con la situazione patrimoniale del fondo.

Art. 7
Il Consigliere delegato

Il Presidente può delegare le proprie funzioni esecutive ad un Consigliere delegato dotandolo dei necessari poteri, ivi compreso quello di firma.

Art. 8
Il Segretario

Il Segretario del fondo è nominato dal Presidente.
Egli:

a) cura l'istruttoria degli affari da sottoporre al Consiglio e predispone gli elementi necessari per le deliberazioni;

b) redige i verbali delle adunanze del Consiglio e ne cura le conservazioni;

c) dà esecuzione alle direttive di massima ed in particolare del Presidente;

d) cura la tenuta della contabilità del fondo, dei libri e della corrispondenza; conserva gli atti ed i documenti relativi alla gestione;

e) è consegnatario dei beni del fondo.

Art. 9
Il Collegio dei Revisori

Il controllo della gestione del fondo è affidato al Collegio dei Revisori dell'Amministrazione comunale ai quali non verrà corrisposto alcun compenso aggiuntivo, considerata l'esiguità delle somme che gestisce il fondo.

Art. 10
Finanziamento del fondo

Il fondo è finanziato dai proventi provenienti:

- dall'art.208 del Codice della Strada, in una percentuale non superiore al 5% (cinque per cento), con un tetto massimo di 10.000,00 Euro;
- da eventuali altre leggi, contributi, sanzioni amministrative pecuniarie, sovvenzioni di enti e donazioni di privati.

Art. 11
Fondo di riserva straordinario

Il 3% (tre per cento) delle entrate ordinarie del fondo viene accantonato in conto corrente vincolato o in titoli emessi o garantiti dallo Stato, fino a costituire un fondo di riserva straordinario per un importo non inferiore ad Euro 1550 (Lire tre milioni circa).

Il Fondo di riserva straordinario, esaurito quello ordinario, è impiegato:

a) per integrare le disponibilità destinate a finanziare le spese previste in bilancio, quando le entrate ordinarie siano inferiori alle previsioni;

b) per il pagamento delle spese impreviste e straordinarie.

Art. 12
Accesso al Fondo

Il dipendente, o un familiare in caso di sua morte, che intende usufruire del fondo inoltra istanza indirizzata al Presidente affinchè la sottoponga all'esame del Consiglio di Amministrazione.

Nella domanda sono indicati i motivi che giustificano l'accesso al fondo e sono allegati eventuali documenti che comprovano il diritto.

Il Consiglio di Amministrazione nel prendere in esame l'istanza ha facoltà di chiedere al dipendente ulteriore documentazione a prova dello stato di necessità.

Art. 13
Servizio di cassa

Il servizio di cassa del fondo, nonchè la custodia dei titoli o dei valori costituenti il
suo patrimonio, sono affidati all'istituto di credito cittadino che svolge il servizio di tesoreria per conto dell'ente.

Gli ordini di pagamento e le reversali di incasso, sono emessi, con la firma del Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere delegato e sono controfirmati dal Segretario.

Art. 14
Prima nomina delle cariche sociali

La prima nomina delle cariche sociali viene effettuata dopo

l'approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale e successivamente al riscontro tutorio da parte del CO.RE.CO.

Art. 15
Liquidazione del fondo

Nel caso di liquidazione del fondo, il Consiglio Comunale provvederà a nominare il liquidatore che predisporrà il bilancio finale di liquidazione ed erogherà le somme disponibili all'Amministrazione Comunale.